



**TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SETTORE FALLIMENTI**

Il Tribunale di Nola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott. Giovanni Tedesco	Presidente
Dott. Eduardo Savarese	Giudice relatore
dott. Giuseppa D'Inverno	Giudice

Visto il ricorso presentato dalla E [REDACTED], con sede in P [REDACTED] alla via Nazionale [REDACTED] con il quale la società ha richiesto il termine di giorni 120 ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 comma 6 L.F. così come modificato da, ultimo, dal D.L. 69 del 2013;

esaminati gli atti;

considerata la completezza del corredo documentale prodotto (bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la presentazione del ricorso, in uno all'elenco dei creditori ed alla delibera ex art. 152 L.F.);

rilevato, quanto alla ricorrenza dei presupposti soggettivi, ed in specie di quello specifico della fallibilità e sottoponibilità a concordato preventivo di società controllata totalmente dal socio unico C [REDACTED] P [REDACTED] ex artt. 1 e 161 L.F., che recenti arresti di legittimità hanno individuato (pur in relazione al riparto di giurisdizione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizionale speciale della Corte dei Conti) il discrimine tra società riconducibili all'alveo delle società di diritto privato regolate dal codice civile, pur se sottoposte a partecipazione di enti pubblici, e società che, pur formalmente appartenenti al genere delle società di diritto privato, sono nondimeno null'altro che "longa manus" della pubblica amministrazione, di fatto dunque enti pubblici (come tali sottratti alle

procedure concorsuali); in particolare, Cass. SS.UU. 13 dicembre 2013 n. 27993, richiamando il precedente arresto sempre a sezioni unite 26283 del 2013, ha stabilito: *"E' stato in particolare da tal decisione delineato il quadro dei requisiti che devono sussistere perchè sia ipotizzabile, ai fini della rammentata interpositio legislatoris, la esistenza di una società in house, id est la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. In ordine al primo requisito si è rammentato "... come già la giurisprudenza Europea abbia ammesso la possibilità che il capitale sociale faccia capo ad una pluralità di soci purchè si tratti sempre di enti pubblici (si vedano le sentenze della Corte di giustizia 10 settembre 2009, n. 573/07, Sea, e 13 novembre 2008, n. 324/07, Coditel Brabant), e come nel medesimo senso si sia espresso, del tutto persuasivamente, anche il Consiglio di Stato (si vedano, tre le altre, le pronunce n. 7092/10 ed 8970/09). E' quasi superfluo aggiungere che occorrerà pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari".* Quanto al requisito della prevalente destinazione dell'attività in favore dell'ente o degli enti partecipanti alla società, si è osservato che esso *"..... pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l'attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato da Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 439 (anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria: si veda, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia 11 maggio 2006, n. 340/04, Carbotermo), non si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da operare con riguardo esclusivo al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, dovendosi invece tener*

conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l'attività accessoria eventualmente si ponga". Quanto infine al requisito del cosiddetto controllo analogo, la ridetta sentenza ha affermato che ".....quel che rileva è che l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica. L'espressione "controllo" non allude perciò, in questo caso, all'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonomia rilevante autonomia gestionale (si vedano, in tal senso, le chiare indicazioni di Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1, e della conforme giurisprudenza amministrativa che ne è seguita)";

rilevato, ancora, nel caso di specie, che: 1) quanto al requisito della partecipazione, effettivamente l'art. 6 impedisce il trasferimento delle azioni a soggetti diversi da enti pubblici: esso, quindi, sussiste; 2) quanto al requisito dell'attività prevalentemente espletata non solo a vantaggio degli enti pubblici, ma in modo da escludere la presenza della società in settori ove essa operi, anche potenzialmente, in concorrenza con altre imprese, l'art. 5 dello Statuto prevede la possibilità di accedere ad una serie ampia ed indefinita di attività imprenditoriali connesse ed affini, sicché tale requisito, diversamente dal primo, non sussiste (nello stesso senso, si esprime la citata sentenza della Corte di legittimità); 3) quanto all'ultimo requisito del controllo analogo, sebbene l'amministratore unico ovvero il consiglio di

amministrazione a maggioranza siano scelti dal sindaco del Comune di [redacted] sebbene l'organo amministrativo sia tenuto a rispettare le direttive e gli indirizzi del Comune (cfr. art. 4 dello Statuto), sebbene il Sindaco provveda a verificare la rispondenza a dette direttive ed indirizzi dei singoli atti di straordinaria amministrazione (cfr. art. 24 dello Statuto), il collegio non ravvisa una forma di controllo "penetrante e continuo" quale quello richiesto dall'arresto di legittimità da ultimo citato: sul punto, il collegio rileva tuttavia che una istruttoria più approfondita potrebbe essere svolta, chiedendo informazioni e documenti all'istante società ed al Comune stesso; tuttavia, tenuto conto che difetta il secondo requisito, tale indagine è nella specie superflua;

ritenuto, pertanto, che la società istante è assoggettabile alla disciplina del concordato preventivo e che la Cancelleria ha attestato, il 15 gennaio 2014, la non pendenza di ricorsi di fallimento;

P.Q.M.

Concede termine di giorni 120 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Onera la ricorrente di procedere con cadenza mensile a depositare due relazioni: una specificamente finanziaria (ex art. 161 comma VIII come modificato dal D.L. 69/13 e rispetto alla quale sussiste l'onere del cancelliere di invio al registro imprese) ed una relazione riepilogativa sullo stato economico e finanziario della società, sui crediti sorti medio tempore, sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, ed ogni eventuale informazione utile all'apprezzamento del Tribunale circa la gestione della società e l'andamento dello stato di crisi.

Nomina commissari giudiziali l'Avv. Prof. [redacted] con studio in N. [redacted]

[redacted] con studio in [redacted]

[redacted] affinché vigilino sul corretto adempimento degli obblighi


informativi e sulle attività funzionali alla predisposizione della proposta e del piano, rendendo prima relazione al tribunale entro il 10 marzo 2014.

Onera la ricorrente al versamento in cancelleria, entro giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto, di un fondo spese, a mezzo assegno circolare intestato alla procedura di concordato n. 1/14, di euro 12.000,00.

Nola, il 28 gennaio 2014


L'Estensore

(dott. ~~Eduardo~~ Savarese)



Il Presidente

(dott. Giovanni Tedesco)



TRIBUNALE DI NOLA

Dipartimento in Cancelleria

il 30-01-2014

